Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di giugno, alle ore 19,24, in seconda convocazione, in video-conferenza, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

_{N.} 34

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote anno 2020 – Approvazione.

del 30.06.2020

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 15 come segue:

Cinci Elia Lombardo Giuseppe Renzi Romina Scardigli Cristina Bracali Elia Scardigli Simone Migliorini Arianna Giovannoni Loriana

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Langneble Mawulom Daniella Ceccherini Federica Orsi Lido Bartalini Elisa Baldini Damiano Palazzo Eliseo Giannoni Stefano Nencini Emmanuele

Assenti

Ed il Sindaco Cucini Giacomo

PRESIEDE il Consigliere Sig.ra Renzi Romina

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Bracali - Palazzo

ASSESSORI PRESENTI: Dei – Arrigoni – Bagni - Conforti – Masini

OMISSIS

Sono collegati n. 16 componenti il Consiglio Comunale ed assente il consigliere Cinci.

(N.34)

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote anno 2020 – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "TRIBUTI COMUNALI – Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote anno 2020 – Approvazione.";

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Finanziario e Interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione espressa a voce dal seguente esito:

PRESENTI n. 16 VOTANTI n. 16 VOTI FAVOREVOLI n. 12

VOTI CONTRARI n. 4 (Baldini – Palazzo – Giannoni – Nencini)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la "nuova" IMU disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, a decorrere dall'anno 2020, ha abrogato la IUC, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente sono richiamate dalla L. n. 160/2019;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 oA/9;

RILEVATO che, ai sensi del comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, sono definiti gli oggetti imponibili dell'imposta, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RILEVATO che il comma 741 lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, da facoltà all'Ente di assimilare ad abitazione principale, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare,

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che il comma 753 indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, che conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello



stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 749, che riporta: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

VISTO il comma 754 che stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 177 del D.L. 19.05.2020 n. 34 che dispone agevolazioni per l'imposta municipale propria – IMU relative al settore turistico;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti,



esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno,

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base",

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno",

DATO ATTO che l'art. 107 comma 2 del Decreto Legge. n.18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge. n.27 del 24/04/20 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 al 31/07/2020.

DATO ATTO che l'art. 138 del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 ha abrogato il comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019 ed ha allineato i termini di approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno 2020 a condizione che la delibera di adozione sia pubblicata sul sito del Mef nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30.06.2020 con efficacia dal 01/01/2020;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.,

TENUTO CONTO che si rende necessario determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020;

DELIBERA

1) di approvare dal 2020 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):



IMU	
FATTISPECIE IMPONIBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8, A9Detrazione Euro 200,00	6,00 per mille
Ordinaria	10,3 per mille
Unità immobiliari locate con contratto registrato senza residenza del locatario (classificate nelle categorie catastali da A2 ad A7) ed eventuali pertinenze indicate nel contratto	
Unità immobiliari locate con canone concordato senza residenza del locatario (IMU ridotta al 75 % sconto del 25% - L. 28.12.15 n. 208) - (classificate nelle categorie catastali da A2 ad A7) ed eventuali pertinenze indicate nel contratto	0.0 non millo
Unità immobiliari locate con contratto registrato (classificate nelle categorie catastali da A2 ad A7) ed eventuali pertinenze indicate nel contratto a condizione che il locatario risulti anagraficamente residente e vi dimori abitualmente	
Unità immobiliari locate con canone concordato (classificate nelle categorie catastali da A2 ad A7) ed eventuali pertinenze indicate nel contratto a condizione che il locatario risulti anagraficamente residente e vi dimori abitualmente - Nel caso di canone concordato riduzione del 25% dell'imposta ex L.208/2015	7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito limitatamente a parenti o affini di primo grado destinate alla residenza del comodatario	9,9 per mille
Uso Gratuito Legge 160/2019 art. 1 comma 747: La base imponibile è ridotta del 50% nel seguente caso: lettera c) Unità immobiliare abitativa, eccetto A1, A8, A9, concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori -	9,9 per mille
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A10, C1, C3, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8.	9,3 per mille
Aree edificabili	9,3 per mille
Terreni agricoli (sono esenti i terreni individuati dalla circolare n. 9 del 14.06.93 - sono assoggetti a pagamento i terreni ricadenti nelle rimanenti particelle, se coltivati e posseduti da soggetto diverso da imprenditore agricolo	76 000 00110



Immobili rurali strumentali	0,0 per mille
Fabbricati merce	0,0 per mille

- 2) di stabilire che per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dell'aliquota IMU sopra indicate, devono essere presentate comunicazioni ed autocertificazioni entro e non oltre la rata del saldo, <u>pena la decadenza dal diritto</u>, su appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale,
- 3) i proprietari/gestori delle strutture turistico/ricettive di cui all'art. 177, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 dovranno presentare autodichiarazione entro e non oltre la rata del saldo, su appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale,
- 4) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI n. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 12
VOTI CONTRARI n. 4 (Baldini – Palazzo – Giannoni – Nencini)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PARI		**************************************
avente	e il seguente oggetto:	
	UTI COMUNALI – Imposta ovazione.	Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote anno 2020 –
****	********	*****************
		D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla del presente schema di deliberazione.
	Vedi sul retro eventuale po	rere contrario.
Certal	do, 19.06.2020	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Dott.ssa Tania Frediani)
****	*********	*********************
	Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non present aspetti di natura contabile, <u>non esprime alcun parere in merito</u> in quanto non ricorrono glestremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.200 n.267.	
×		razione di cui all'oggetto <u>esprime parere favorevole</u> in ordine alla nedesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (F.to Dott.ssa Tania Frediani)

Certaldo, 19.06.2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Danilo D'Aco)
SECUTIVITÀ
tiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua 2020 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 14 Luglio 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)